



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 14 gennaio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

## SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare . . . . . Pag. 182

## LEGGI E DECRETI

1956

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1504. — — — — —

Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. . . . . Pag. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1505.

Determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche per tasse e imposte indirette sugli affari, diritti connessi e marche pesi, misure e marchio Determinazione della forma e delle altre caratteristiche di un nuovo taglio di marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli . . . . . Pag. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1506.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1954, n. 18 . . . . . Pag. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1956, n. 1507.

Proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. . . . . Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1508.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Carmelo, in località Marocco della frazione di Mestre del comune di Venezia . . . . . Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1509.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in rione Barriera Vecchia della città di Trieste . . . . . Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1510.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Monticello di Fara del comune di Sarego (Vicenza) . . . . . Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Pietro Apostolo, nel comune di Acerra (Napoli) . . . . . Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria indipendente di San Nicolò Vescovo Confessore, in frazione Bueriis del comune di Magnano in Riviera (Udine) . . . . . Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo . . . . . Pag. 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1957.

Nomina di un membro del Comitato nazionale per la produttività . . . . . Pag. 186

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1956.

Determinazione della paga base giornaliera spettante agli uomini di fatica del Magazzino valori bollati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 . . . . . Pag. 186

## DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1956.

Estensione ai vigili fiduciari dei Magazzini del bollo e degli Uffici del registro ed agli uomini di fatica di detti Magazzini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 Pag. 187

## DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Determinazione del contributo del quattro per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1956 dalle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio. Pag. 187

## DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1956.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma Pag. 189

## DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 189

## DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

Nomina di componenti il Collegio sindacale della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 189

## DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

Costituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste Pag. 190

## DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1957.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia per la gestione di un nuovo Magazzino generale Pag. 190

## RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1957.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Severo Pag. 191

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956 Pag. 191

**Ministero dell'industria e del commercio:** Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 191

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi Pag. 191

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156) Pag. 191

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero di grazia e giustizia:** Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di L'Aquila e Potenza, e diario delle prove scritte Pag. 194

**Ministero dell'interno:** Concorso per esami a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Pag. 194

**Ministero della pubblica istruzione:** Riapertura dei termini per la presentazione delle domande documentate degli insegnanti forniti di idoneità che aspirano al collocamento nei ruoli ordinari degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505. Pag. 196

**Prefettura di Teramo:** Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo Pag. 196

MINISTERO  
DELLA DIFESA - AERONAUTICA

## Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956 registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 260

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

## MEDAGLIA DI BRONZO

« A VIVENTI »

**BAGNOLO Eugenio**, capitano pilota:

« Ufficiale pilota eseguiva numerose ricognizioni alturiere diurne e notturne su formazioni navali o in prossimità di munite basi avversarie dando ai suoi dipendenti costante esempio di serenità e noncuranza del pericolo ».

Cielo del Mediterraneo occidentale, 18 giugno 1942-24 maggio 1943.

**BERTONE Giovanni**, capitano pilota:

« Comandante di squadriglia da osservazione operante in collaborazione con reparti dell'Esercito si portava su munite posizioni nemiche permanendo nel cielo dell'obiettivo incurante del nutrito fuoco contraereo pur di portare brillantemente a termine le missioni a lui affidate ».

Africa settentrionale italiana, 29 marzo 1941-7 dicembre 1942.

**STALLO Giovanni Battista**, capitano pilota:

« Durante un bombardamento aereo accorreva volontariamente su una nave dove un incendio minacciava il deposito munizioni. Noncurante degli scoppi provenienti da una nave vicina sulla quale si era già verificata una forte esplosione concorreva a sgombrare in un primo tempo il deposito munizioni e, successivamente combattendo le fiamme con mezzi di fortuna, riusciva a circoscrivere l'incendio ».

Cirenaica, 22 settembre 1942.

**CERMELLI Luciano**, tenente di vascello osservatore:

« Assegnato quale capo osservatore in una base particolarmente esposta, svolgeva per lungo periodo intensa attività dando costanti prove di coraggio. Durante una difficile missione, per la quale si era offerto volontario, compiva in condizioni difficili il salvataggio di otto naufraghi ».

Cielo del Mediterraneo, 9 ottobre 1940-7 marzo 1943.

**BENTIVOGLIO Giuseppe**, tenente pilota:

« Intrepido pilota compiva numerose azioni e missioni belliche portandole sempre brillantemente a termine. Durante una missione di scorta ad un convoglio impegnava combattimento contro forze preponderanti nemiche collaborando allo abbattimento di alcuni velivoli. In ogni circostanza dava prova di perizia, aggressività e valore ».

Cielo dei Balcani e del Mediterraneo, 8 maggio 1941-18 dicembre 1942.

**CHIALE Giovanni**, tenente pilota:

« Pilota da caccia, poche ore prima dell'annuncio dell'armistizio, durante una massiccia incursione avversaria, attaccava con audacia e noncuranza del pericolo due formazioni avversarie abbattendo un quadrimotore e mitragliandone efficacemente altri quattro ».

Cielo di Roma, 8 settembre 1943.

**DI MARTINO Francesco**, tenente pilota:

« Pilota di apparecchi della ricognizione marittima effettuava numerose missioni di protezione al traffico e di altura per ricerca di unità nemiche, in zone insidiate dalla caccia avversaria. Le portava sempre a termine dimostrando belle doti combattive ».

Cielo del Mediterraneo, 19 giugno 1942-30 aprile 1943.

**GENERALI Guido**, tenente pilota:

« Pilota abile ed ardito, partecipava a bombardamenti diurni e notturni su munite basi nemiche e a lunghe e difficili ricognizioni sul deserto e sul mare, dando in ogni circostanza prova di ardimento ».

Africa settentrionale italiana, 2 maggio 31 maggio 1942, 3 agosto-3 dicembre 1942.

(5565)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1504.

**Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

Art. 2.

— L'indennità post-sanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è elevata a lire 600 giornaliere.

La maggiorazione per i familiari di cui al primo comma dell'articolo precedente compete altresì agli assicurati aventi diritto all'indennità post-sanatoriale prevista dall'art. 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

La indennità post-sanatoriale per gli assicurati, con o senza le maggiorazioni di cui al precedente comma, non può essere in ogni caso inferiore a lire 700 giornaliere.

Art. 3.

Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile-colonico.

Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennità e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi primo e secondo dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

**GRONCHI**

SEGAN — VIGORELLI —  
TAMBRONI — MEDICI

Visto, il *Guardasigilli*: MORO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
9 novembre 1956, n. 1505.

**Determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche per tasse e imposte indirette sugli affari, diritti connessi e marche pesi, misure e marchio Determinazione della forma e delle altre caratteristiche di un nuovo taglio di marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'istituzione dell'imposta generale sull'entrata e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 4, nn. 2 e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, che istituisce speciali diritti a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ed il decreto interministeriale 7 marzo 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 3 maggio 1940, col quale sono approvate le modalità di riscossione dei diritti per la protezione degli animali;

Vista la legge 19 maggio 1954, n. 303, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa;

Vista la tabella allegata al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, recante provvedimenti in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento, e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive disposizioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, recante norme per il servizio di radioaudizione circolare e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche «Industria e Commercio», per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata: delle marche per concessioni governative — atti amministrativi, per atti esteri

— passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1130, concernente la determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellazione e di pesca, delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi, misure e marchio e delle marche radiofoniche:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Riconosciuta l'opportunità che la stampa delle marche di cui alle leggi e decreti anzidetti venga effettuata su carta bianca, liscia, recante in filigrana delle piccole stelle a cinque punte, in chiaro, intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio;

Ritenuta la necessità di determinare la forma e le altre caratteristiche di un nuovo taglio delle marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Art. 1.

*Provvedimenti per la nuova carta filigranata per la stampa delle marche per tasse e imposte indirette sugli affari, diritti connessi e marche pesi, misure e marchio.*

La stampa delle marche di cui alle leggi ed ai decreti citati nelle premesse sarà eseguita su carta bianca, liscia, recante in filigrana delle piccole stelle a cinque punte, in chiaro, intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio, ferme restando le altre caratteristiche tecniche delle marche stesse.

I valori della specie, finora stampati su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate, resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 2.

*Provvedimenti per le marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli*

Le marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli emesse nel valore da L. 4000 sono stampate su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21.

La filigrana, in chiaro, è formata da piccole stelle a cinque punte intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La vignetta della marca è costituita da una cornice rettangolare lineare che racchiude al centro l'effige della Dea Roma su fondo scuro a tratteggio incrociato, chiusa in una cornice ovale; attorno alla cornice corre da sinistra a destra la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Patente Guida Autoveicoli »; in alto, in un cartoccio, vi è in carattere stampatello pieno su fondo bianco la leggenda « Concessioni Governative »;

in basso, in un altro cartoccio vi è la leggenda in carattere stampatello pieno « Lire » e il valore in cifra « 4000 » su fondino a tratteggio orizzontale leggerissimo.

La marca è stampata in colore verde.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

ANDREOTTI — CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957

Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 1956, n. 1506.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1954, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, n. 867, con il quale sono stati ricostituiti i comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana e Valnegra, in provincia di Bergamo, già riuniti in unico Comune denominato San Martino de' Calvi con regio decreto 10 agosto 1927, n. 1522;

Ritenuta l'opportunità di istituire ora un posto di notaio nel ricostituito comune di Piazza Brembana, in sostituzione di quello già esistente nel soppresso comune di San Martino de' Calvi, dello stesso distretto notarile di Bergamo;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Bergamo e della Corte d'appello di Brescia;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che il posto di notaio nell'ex comune di San Martino de' Calvi è assegnato al comune di Piazza Brembana, del distretto notarile di Bergamo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1956

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957

Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 dicembre 1956, n. 1507.

Proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

#### Articolo unico.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 14 gennaio 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGANI — TAMBRONI —  
MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957

Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 1956, n. 1508.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Carmelo, in località Marocco della frazione di Mestre del comune di Venezia.

N. 1508. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Carmelo, in località Marocco della frazione di Mestre del comune di Venezia.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 1956, n. 1509.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in rione Barriera Vecchia della città di Trieste.

N. 1509. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 21 novembre 1949, integrato con altri due decreti rispettivamente del 18 febbraio 1956 e 12 aprile 1956,

e con tre dichiarazioni del 12 aprile 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in rione Barriera Vecchia della città di Trieste e alla istituzione di tre uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 1956, n. 1510.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Monticello di Fara del comune di Sarego (Vicenza).

N. 1510. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 31 gennaio 1950, integrato con postilla del 18 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Monticello di Fara del comune di Sarego (Vicenza), e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 1956, n. 1511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Pietro Apostolo, nel comune di Acerra (Napoli).

N. 1511. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerra in data 1° gennaio 1956, relativo alla elevazione a parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Pietro Apostolo, nel comune di Acerra (Napoli), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 1956, n. 1512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria indipendente di San Nicolò Vescovo Confessore, in frazione Bueriis del comune di Magnano in Riviera (Udine).

N. 1512. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 21 dicembre 1955, integrato con postilla del 15 febbraio 1956 e con dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione a parrocchia della Vicaria indipendente di San Nicolò Vescovo Confessore, in frazione Bueriis del comune di Magnano in Riviera (Udine).

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 1956.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, con il quale veniva costituito il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Cuneo, per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse, per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, con il quale il Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo veniva rinnovato per anni cinque, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1955-56, con l'annuo contributo statale di L. 1.000.000;

Riconosciuta la opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni che per la loro natura o situazione concorrono a creare disordine nel corso delle acque, confermando il contributo dello Stato di lire 1.000.000 annue;

Vista la deliberazione 16 gennaio 1956, del Consiglio provinciale di Cuneo, con la quale veniva rinnovato per anni cinque il Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo con il contributo annuo di L. 2.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Cuneo, costituito con regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, rinnovato per il quinquennio 1951-52, 1955-56, con il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951 è rinnovato per anni cinque, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino a tutto l'esercizio 1960-61, con l'annuo contributo statale di lire 1.000.000 (un milione) ed altrettanto a carico dell'Amministrazione provinciale di Cuneo.

Detto contributo annuo, per l'esercizio 1956-57, sarà prelevato sul cap. 75 della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1956  
Registro n. 2 Azienda foreste demaniali, foglio n. 71. — FIORE

(1)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1957.

Nomina di un membro del Comitato nazionale per la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1954 riguardante la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Vista la designazione della Confederazione generale italiana del commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il gr. uff. Sergio Casaltoli è nominato membro del Comitato nazionale per la produttività, in sostituzione dell'avv. Gian Maria Solari, per la Confederazione generale italiana del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1957

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Presidente del Comitato interministeriale  
per la ricostruzione*

SEGNI

(160)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1956.

Determinazione della paga base giornaliera spettante agli uomini di fatica del Magazzino valori bollati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

IL MINISTRO PER LE FINANZE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1955, n. 129583, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1955, registro n. 23, foglio n. 321, con il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, a decorrere dal 1° luglio 1955, ai vigili fiduciari degli Uffici del registro e dei Magazzini del bollo ed agli uomini di fatica di detti Magazzini è stato attribuito, in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, il salario base nella misura di L. 960 giornaliere;

Considerato:

che i suddetti elementi, ascritti alla categoria degli « incaricati provvisori » sono stati equiparati, ai soli fini economici, agli « apprendisti », 2<sup>a</sup> classe di paga;

che a decorrere dal 1° luglio 1955 per gli « apprendisti » retribuiti per le sole giornate lavorative il salario, corrispondente alla seconda classe di paga, è di L. 1.064 giornaliere lorde;

che gli uomini di fatica dei Magazzini del bollo sono retribuiti per le sole giornate lavorative;

che devesi pertanto rettificare l'importo del salario base giornaliero spettante ai surripetuti uomini di fatica da L. 960 a L. 1064;

Decreta:

A parziale modifica del decreto interministeriale 21 novembre 1955, n. 129583, agli uomini di fatica dei Magazzini del bollo viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1955, il salario base nella misura di L. 1064 giornaliero lorde, fermi restando gli altri assegni previsti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1956

*Il Ministro per le finanze*  
ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*  
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1956  
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 254

(142)

Decreta:

Art. 1.

Ai vigili fiduciari degli Uffici del registro e dei Magazzini del bollo, retribuiti per tutti i giorni dell'anno, viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1956, il salario base nella misura di L. 1.053,08 giornaliero lorde.

Art. 2.

Agli uomini di fatica dei Magazzini del bollo, retribuiti per le sole giornate lavorative, viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1956, il salario base nella misura di L. 1.231,97 giornaliero lorde.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1956

*Il Ministro per le finanze*  
ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*  
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1956  
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 255. — BENNATI

(141)

#### DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1956.

Estensione ai vigili fiduciari dei Magazzini del bollo e degli Uffici del registro ed agli uomini di fatica di detti Magazzini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;  
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;  
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visti i decreti interministeriali 21 novembre 1955, n. 129583 e 21 agosto 1956, n. 121427, con i quali, a decorrere dal 1° luglio 1955, in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ai vigili fiduciari degli Uffici del registro e dei Magazzini del bollo ed agli uomini di fatica di detti Magazzini è stato attribuito il salario base giornaliero rispettivamente nella misura di L. 960 per i vigili fiduciari, retribuiti per tutti i giorni dell'anno, e di L. 1064 per gli uomini di fatica, retribuiti per le sole giornate lavorative.

Riconosciuta la opportunità che nei riguardi dei predetti salariati, ascritti alla categoria degli « incaricati provvisori », vengano applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma dello art. 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il trattamento economico per gli « incaricati provvisori » va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;

#### DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Determinazione del contributo del quattro per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1956 dalle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 9 aprile 1951, n. 338, che detta norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3, della legge 9 aprile 1951, n. 338, occorre determinare per il 1956 l'ammontare del contributo del 4% sui premi di assicurazione incendio delle Compagnie di assicurazione, e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del quattro per cento, dovuto per l'anno 1956 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, dalle Società di assicurazioni, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto.

## Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato dalle Compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 gennaio 1957 ed il 15 febbraio 1957, sul conto postale n. 1.20919, Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio Ispettorato assicurazioni, Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il 15° giorno dalla data medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1956

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*  
MICHELI

p. *Il Ministro per l'interno*  
PUGLIESE

## ALLEGATO

Elenco delle Compagnie di assicurazione e delle somme da versare da ognuna di esse alla Cassa sovvenzioni antincendi, quale contributo del 4 % per l'anno 1956 ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'ammontare complessivo dei premi di assicurazione contro l'incendio dell'anno 1955 al netto della detrazione del 22 %, stabilita con decreto Ministeriale 12 giugno 1956 a titolo di rimborso per oneri di gestione, e con la deduzione dei premi per contratti relativi ai beni situati nella Regione Trentino-Alto Adige soggetti a contributo a favore della Cassa regionale antincendi ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte da attribuirsi al ramo incendio è; per le polizze globali auto-veicoli, del 10 % del premio, per le polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini, del 40 % del premio; per le polizze cumulative furti ed incendi del 50 % del premio.

SOCIETÀ	ammontare del contributo	LIRE
21. Italiana Incendio Milano		17.875.411
22. Italica Milano		4.303.145
23. Liguria Genova		656.896
24. Lloyd Adriatico di Assicurazioni Trieste		849.989
25. Lloyd Continentale Milano		2.682.079
26. Lloyd Italico e l'Ancora Genova		1.619.414
27. Mediterranea Roma		987.796
28. Minerva Milano		2.680.313
29. Pace Milano		9.316.382
30. Preservatrice Roma		2.589.104
31. Previdente Milano		12.589.188
32. Riunione Adriatica di Sicurtà Milano		73.532.579
33. Società Assic. Industriale Torino		25.677.810
34. S.A.R.A. Roma		1.207.778
35. Società Assic. Tabacchi Lecce		603.991
36. Trinacria Catania		479.945
37. Unione Subalpina di Assicurazioni Torino		7.012.559
38. Universale Roma		807.259
39. Vittoria Milano		10.309.956
40. Cattolica Verona		23.158.725
41. Istituto Trentino Alto Adige Trento		1.523.557
42. M.A.E.C.I. Milano		708.126
43. Mutua Assicuratrice Cotonì Milano		2.516.037
44. Mutua Esercenti Imprese Elettriche Milano		4.149.549
45. Piemontese Torino		1.232.096
46. Reale Mutua di Assicurazione Torino		56.736.016
47. Anglo-Elementar Milano		1.211.794
48. Danubio Roma		2.468.424
49. Abeille Incendio e Infortuni Milano		8.253.780
50. Compagnia d'Assurances Générales Milano		931.069
51. Compagnie du Soleil Roma		328.664
52. Phenix Incendio Roma		2.046.330
53. Union Genova		10.695.547
54. Alliance Milano		5.916.793
55. Commercial Union Milano		3.255.539
56. Continental Milano		837.374
57. Liverpool Milano		1.882.972
58. North British and Mercantile Genova		870.349
59. Northern Milano		1.397.182
60. Orion Milano		356.826
61. Sea Genova		433.565
62. Sun Genova		3.733.886
63. Basilese Milano		1.988.376
64. Federale Milano		731.717
65. Helvetia Milano		2.695.175
66. Svizzera Genova		1.485.717
67. Zurigo Milano		481.272
68. Fire Association of Philadelphia Roma		3.624.909
69. National Union Fire Roma		3.145.468
70. New Hampshire Fire Roma		1.663.683
71. New Zealand Genova		174.139
72. New India Roma		107.842
73. Seven Provinces Genova		250.364
	Totale	668.936.031

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*  
MICHELI

p. *Il Ministro per l'interno*  
PUGLIESE

## DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1956.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di speciali condizioni di polizza per determinati contratti ordinari e popolari di assicurazioni sulla vita;

## Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcune condizioni speciali di polizza che prevedono particolari provvidenze a favore di studenti beneficiari di polizze ordinarie e popolari, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 20 dicembre 1956

p. Il Ministro: MICELI

(60)

## DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 367, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948, e modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Visti i propri decreti 27 aprile e 22 luglio 1948, con i quali fu costituito il Consiglio di amministrazione della Banca, ed il decreto 18 settembre 1952, con il quale fu rinnovata la seconda metà dei membri di tale Consiglio;

Considerato che i membri di cui al citato decreto 18 settembre 1952, sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio, e che pertanto occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il quadriennio 1957-60;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Ritenuta l'urgenza;

## Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, i signori:

Ciancimino dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dall'Oglio dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Amoroso prof. Luigi e Luzzatto prof. Gino, designati dal Ministro per il tesoro, quali esperti in materia finanziaria ed industriale;

Frè prof. Giancarlo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle categorie produttrici;

Corsi dott. Angelo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Liguoro dott. Alfredo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sannino Ernesto, in rappresentanza degli altri enti partecipanti al capitale dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

(171)

## DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

Nomina di componenti il Collegio sindacale della Banca Nazionale del Lavoro.

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 36 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948, modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale della Banca predetta per il triennio 1957-59;

Viste le designazioni degli enti partecipanti ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Banca medesima;

Ritenuta l'urgenza;

## Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per il triennio 1957-1959, i signori:

Angiolillo dott. Alberto, Minervino dott. Ariosto, Strazziari avv. Carlo, Marinelli dott. Marino, Palma dott. Giovanni.

Sono nominati sindaci supplenti della Banca stessa, i signori:

Ulzega dott. Aurelio, Bastari dott. Giovan Carlo, Galleasso dott. Giuseppe.

La presidenza del Collegio sindacale sarà assunta dal dott. Alberto Angiolillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

(172)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

**Costituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.**

**IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 506, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste;

Ritenuta la necessità di costituire il Consiglio generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del predetto statuto.

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati,

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, è composto dal presidente e dai seguenti membri:

Silvi Antonini dott. Alceste, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste;

Romano dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Roseili dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Ciacchi dott. Aurelio, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Trieste;

Rinaldini dott. Teodoro, in rappresentanza del comune di Trieste;

Paschi dott. Leo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Bernardi dott. Rodolfo, in rappresentanza dei Magazzini generali di Trieste;

Slocovich avv. Piero, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Trieste;

Graziadei dott. Valentino, in rappresentanza della Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste;

Wagner Carlo, in rappresentanza degli industriali di Trieste;

Lauri avv. Furio, in rappresentanza dell'Associazione delle piccole industrie di Trieste;

Budini dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Associazione dell'armamento di linea e navi di carico di Trieste;

Liebmann dott. Luigi, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro.

Grioni rag. Giacomo, in rappresentanza della Federazione commercianti all'ingrosso di Trieste;

Zigotti comm. Floriano, in rappresentanza della Associazione commercianti al dettaglio di Trieste.

Valmarin Giorgio, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani di Trieste;

Slavich dott. Valdemaro, in rappresentanza della Unione dirigenti di azienda di Trieste;

Amodeo Aurelio, in rappresentanza dell'Associazione degli spedizionieri di Trieste;

Passagnoli ing. Bruno, in rappresentanza della Società ingegneri ed architetti di Trieste;

Lipanje Francesco, in rappresentanza dell'Associazione degli albergatori di Trieste;

Rozzo dott. Oreste, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Trieste;

Venier Silvio, in rappresentanza dell'Associazione degli esercenti di Trieste;

Brunner dott. Leo, in rappresentanza del Consorzio agrario di Trieste;

Crovetti ing. Ugo, in rappresentanza dell'Ente del porto industriale di Trieste;

Apollonio dott. Bruno, in rappresentanza della Riunione adriatica di sicurezza, società per azioni, direzione generale di Trieste;

Piccoli cav. Giorgio, in rappresentanza delle Assicurazioni generali, società per azioni, direzione generale di Trieste.

Il rappresentante degli espositori sarà nominato ai sensi dell'art. 6 dello statuto.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1957

*Il Ministro: CORTESE*

(145)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1957.

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia per la gestione di un nuovo Magazzino generale.**

**IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1956, che autorizza la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad ampliare il Magazzino generale principale di Reggio Emilia, da esso gestito a' sensi del decreto Ministeriale 19 dicembre 1939;

Vista la nota 9 novembre 1956, n. 9944, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia, e i documenti allegativi attestanti che l'ampliamento del su citato Magazzino generale principale è stato effettuato in conformità del progetto a suo tempo sottoposto;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali i nuovi locali, da essa costruiti sull'area di sua proprietà sita in Reggio Emilia, via Adua, a' termini del decreto Ministeriale 12 giugno 1956, sopra citato.

Art. 2.

Nei locali di cui all'articolo precedente potranno immagazzinarsi merci varie, nazionali e nazionalizzate e, in particolare formaggio grana, alle medesime condizioni regolamentari e tariffarie in vigore per i locali già funzionanti in regime di Magazzini generali, gestiti, in Reggio Emilia e provincia, da quella Cassa di risparmio.

## Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà immediatamente in vigore.

Roma, addì 5 gennaio 1957

*Il Ministro: CORTESE*

(144)

## RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1957.

**Proroga della gestione commissariale del comune di San Severo.**

*Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di San Severo*

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1956, è stato sciolto il Consiglio comunale di San Severo, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Giuseppe Massa, funzionario di prefettura.

Il predetto commissario, oltre ad affrontare il grave problema della disoccupazione locale, ha dovuto curare tutta una serie di provvedimenti intesi a normalizzare i servizi comunali e sistemare la situazione finanziaria dell'Ente.

E' pertanto opportuno che l'opera da lui iniziata venga proseguita.

E' da tenere inoltre presente che non sarebbe possibile, per ragioni climatiche, la convocazione dei comizi elettorali nella corrente stagione invernale.

Rendendosi pertanto necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale si è a ciò provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Foggia, addì 8 gennaio 1957

*Il prefetto: PANDOZY*

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1956, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di San Severo, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Giuseppe Massa, funzionario di prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga, ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa, prorogata di tre mesi per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta

La gestione commissariale del comune di San Severo è prorogata di tre mesi.

Nell'incarico resta confermato il dott. Giuseppe Massa, funzionario di prefettura.

Foggia, addì 8 gennaio 1957

*Il prefetto: PANDOZY*

(183)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di lire 1.592.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(181)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rota & C., già esercente in Valenza Po, via Tripoli, 11.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 4-AL.

(134)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 12 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624, 95
1 Dollaro canadese	649, 875
1 Franco svizzero lib.	145, 802
1 Corona danese	90, 752
1 Corona norvegese	88, 109
1 Corona svedese	121, 41
1 Fiorino olandese	165, 105
1 Franco belga	12, 536
100 Franchi francesi	178, 515
1 Franco svizzero acc.	143, 50
1 Lira sterlina	1759, 75
1 Marco germanico	149, 845
1 Scell. aust.	24, 167

Cambi di compensazione  
valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE

## Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156).

Con decreti Ministeriali in data 24 ottobre 1956, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'elenco vistato e trasferito in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità		
		Data	N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
					N.	Data
<b>Ente Delta Padano</b>						
1	ORSI MANGELLI Paolo fu Raffaele	28-12-52	4175	11- 4-55	143	23- 6-55
2	PATRIGNANI Raffaele fu Leonida	18-12-52	3179	11- 4-55	145	25- 6-55
3	PATRIGNANI Raffaele fu Leonida	18-12-52	3180	21- 6-55	213	15- 9-55
4	POLETTI Paolo fu Francesco	29-11-52	2957	24- 8-54	263	16-11-54
5	POZZATI Vincenzo fu Gaetano	18-12-52	3182	30- 8-54	284	11-12-54
6	RASI Virginia fu Girolamo, maritata NIGRISOLI	18-12-52	3184	4- 2-55	97	28- 4-55
7	RAVAGNAN Paolo fu Giuseppe	18-12-52	3185	16- 2-55	103	5- 5-55
8	RIVALTA Ettore fu Silvio	27- 5-52	744	24- 8-54	259	11-11-54
9	ROZZI Cesare fu Angelo	26-10-52	1837	31- 7-54	262	15-11-54
10	SALVAGNINI Carlo di Antonio	29- 11-52	2974	30- 8-54	284	11-12-54
11	SILIMBANI Egisto fu Michele	28-12-52	4181	31- 7-54	262	15-11-54
12	SOCIETA' ANONIMA AGRARIA « MORARI » con sede in Milano	29-11-52	2978	21- 6-55	213	15- 9-55
13	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « POLESE » con sede in Bologna	18-12-52	3207	28- 7-55	239	15-10-55
14	SOCIETA' ANONIMA « LAGO » con sede in Venezia	29-11-52	2960	14- 3-55	115	20- 5-55
15	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « MILLECAMPI » (S.A.I.M.) con sede in Padova	24- 1-53	6	20-10-55	9	12- 1-56
16	SOCIETA' ANONIMA « RURALE FRONTI » con sede in Ferrara	26-10-52	1839	4- 2-55	97	28- 4-55
17	SOCIETA' ANONIMA TENUTA « CA' VENIER » con sede in Ferrara	27-12-52	3326	21- 6-55	213	15- 9-55
18	SOCIETA' PER AZIONI « CA' VER » con sede in Gallumare di Migliaro	28-12-52	4184	17- 5-55	174	30- 7-55
19	SOCIETA' PER AZIONI GESTIONE AGRARIA FINANZIARIA IMMOBILIARE (S.A.G.A.F.I.) con sede in Roma	29-11-52	2961	20-10-55	9	12- 1-56
20	SOPRANI Alberto di Luigi	29-11-52	2985	24- 8-54	259	11-11-54
21	TEDESCHI Max-Cesare fu Riccardo	26-10-52	1843	21- 6-55	213	15- 9-55
22	TRAVAGLINI Manlio e Sergio fu Gaetano e DALL'OLIO Teresa, vedova TRAVAGLINI	28-12-52	4185	30- 8-54	284	11-12-54
23	VANDINI Alberto fu Antonio	25- 7-52	1106	30- 8-54	284	11-12-54

Roma, addl 18 dicembre 1956

Decreto Ministeriale liquidazione interessi				ammontare indennità arrotondato	ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria	TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti			Lire	Lire		TESORERIA
	Data	Reg. Agric.	N.				
24-10-56	23-11-56	25	347	7.400.000	460.000	Banca Nazionale dell'Agricoltura Sede di Bologna	Bologna
24-10-56	24-11-56	26	79	7.901.700	1.085.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	80	3.000.000	245.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	350	22.820.000	2.440.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	351	445.000	15.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	352	4.410.000	250.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	353	5.335.000	730.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	354	870.000	70.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	355	1.455.000	50.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	356	24.715.000	920.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	81	3.935.000	145.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	357	7.615.000	665.000	Id.	Id.
24-10-56	23-11-56	25	358	5.265.000	590.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	82	2.650.000	165.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	83	5.145.000	445.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	84	4.085.000	255.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	85	53.610.000	4.685.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	86	4.295.000	480.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	87	10.245.000	895.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	88	22.935.000	760.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	89	2.620.000	225.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	90	840.000	25.000	Id.	Id.
24-10-56	24-11-56	26	91	4.080.000	355.000	Id.	Id.

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di L'Aquila e Potenza, e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI  
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 24, con il quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 17 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami di procuratore, per l'anno 1957, presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore anche presso le Corti di appello di L'Aquila e di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di L'Aquila e di Potenza.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, 10 maggio 1957;  
procedura civile e penale, 11 maggio 1957.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di L'Aquila e di Potenza entro il giorno 16 aprile 1957, corredate dai seguenti documenti:

- 1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
- 2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
- 3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
- 4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati deporranno il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli

così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addi 8 gennaio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi 9 gennaio 1957

Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 62. — FLAMMIA  
(185)

## MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apporano aumenti al ruolo organico degli ufficiali di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, sull'assunzione temporanea di personale per i servizi di polizia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 217, relativa alla sistemazione dei ruoli del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1956, n. 699, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia ai sensi del citato decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

Considerato che, agli effetti dell'art. 1 della citata legge n. 699, i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alla data del 5 agosto 1956 ammontano a duecentotto unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali alla data del 5 agosto 1956, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, siano in possesso di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciata dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dai relativi documenti debitamente elencati, dovranno essere presentate tramite i propri comandi di reparto alle rispettive prefetture

della Provincia entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione o di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data appostovi dalla prefettura.

#### Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;
- 2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;
- 3) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
- 4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;
- 5) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un sanitario del Corpo e vistato dal comandante di reparto da cui l'aspirante dipende, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,65;

I candidati saranno altresì sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile.

6) Copia dello stato di servizio dal quale risulti il servizio prestato in altre Forze armate e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debitamente aggiornato, in bollo da L. 200 per il primo foglio e L. 200 per ogni altro foglio;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, da prodursi esclusivamente dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente, formato tessera, debitamente autenticata dal comandante di Corpo, applicata su carta da bollo da L. 200;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, in carta libera da L. 200;

10) documenti atti a comprovare eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, prevista dalle disposizioni in vigore.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del presente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del Sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

#### Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimenti a documenti presentati per altra causa o per partecipazione a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

#### Art. 5.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto e procedura penale;
- 3) diritto amministrativo;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) economia politica e diritto del lavoro;
- 6) leggi e regolamenti di polizia;
- 7) ordinamenti politico-amministrativi e militari;
- 8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
- 9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma.

#### Art. 6.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

#### Art. 7.

Per l'ammissione e lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

#### Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

#### Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove supereranno i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente.

I predetti vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti a cura del Comando della scuola allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a visita medica inappellabile di accertamento definitivo al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali, occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno dimessi dal corso.

#### Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza.

A parità di voti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

#### Art. 11.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'esercito.

Allorchè nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

#### Art. 12.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1956

p. Il Ministro: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1956  
Registro n. 26 Interno, foglio n. 335. — OLIVA

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande documentate degli insegnanti forniti di idoneità che aspirano al collocamento nei ruoli ordinari degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505.

### ORDINANZA MINISTERIALE 10 GENNAIO 1957

Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'art. 18 della legge 23 maggio 1956, n. 505;

Vista la propria ordinanza dell'11 luglio 1956;

#### Ordina:

§ 1. Coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, non abbiano, nel termine e nei modi indicati nell'ordinanza Ministeriale 11 luglio 1956 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 18 luglio 1956), presentato istanza intesa ad ottenere il collocamento nei ruoli ordinari del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, potranno produrre detta documentata istanza al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano ferme le disposizioni contenute nella citata ordinanza 11 luglio 1956, anche per ciò che concerne la documentazione che gli interessati sono tenuti a produrre in allegato all'istanza di cui sopra.

§ 2. Sono considerate valide, ai fini di cui al precedente paragrafo, le domande documentate pervenute al Servizio ruoli speciali transitori dopo la scadenza del termine indicato nella ordinanza Ministeriale 11 luglio 1956.

Roma, addì 10 gennaio 1957

*Il Ministro: Rossi*

(186)

## PREFETTURA DI TERAMO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1954, n. 36771, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Cellino Attanasio (condotta unica), Controguerra (condotta unica) e Pietracamela (condotta unica);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

#### Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

	1. Romualdi Zelinda	punti	50,030 su 100
2. Napoleone Berta	"	48 —	"
3. Mazzagatta Ilde	"	47,896	"
4. Coccia Ines	"	47,778	"
5. Di Carlo Enrichetta	"	47,101	"
6. Di Filippo Maria	"	45,880	"
7. Massi Marina	"	45 —	"
8. Urbani Anna Rubina	"	44,867	"
9. Lesiani Ida	"	43,902	"
10. Bartolomei Amina	"	41,464	"
11. Dionisi Ennia	"	41,453	"
12. Natali Marta	"	41,129	"
13. Furia Anna Maria	"	41,058	"
14. Di Gaetano Giuseppina (più anziana)	"	41 —	"
15. Malatesta Iole	"	41 —	"
16. Addari Imelde	"	40,993	"
17. Sivitilli Giuseppina	"	40,611	"
18. Angeletti Flora	"	38,155	"
19. Ettorre Ebe	"	38,154	"
20. Lolli Rosina	"	37,934	"
21. Sivitilli Emma	"	37,446	"
22. Incitti Dejanira	"	36,227	"
23. Rapagnani Italia	"	35 —	"

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 18 dicembre 1956

*Il prefetto: Di Pangrazio*

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 42678, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, di cui al bando 31 dicembre 1954, n. 36771, e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Cellino Attanasio (condotta unica), Controguerra (condotta unica) e Pietracamela (condotta unica);

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi, in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

#### Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso anzidetto, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

- 1) Romualdi Zelinda: Controguerra (condotta unica);
- 2) Napoleone Berta: Pietracamela (condotta unica);
- 3) Mazzagatta Ilde: Cellino Attanasio (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 18 dicembre 1956

*Il prefetto: Di Pangrazio*

(6520)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*